

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		<i>Commissione permanente della Camera e modificato dalla XII Commissione permanente del Senato</i> (103-821-887-968-B);	
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3		
Inversione dell'ordine del giorno:		ANDÒ ed altri: Integrazione all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente la gestione in via provvisoria di farmacie (1940)	3
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3	CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3, 5, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		AMADEI FERRETTI MALGARI	14, 18, 19
FERRARI MARTE ed altri; VENTRE ed altri; FUJIA e BOSCO BRUNO; ANSELMI ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34 (<i>Testo unificato già approvato dalla XIV</i>		BARONTINI ROBERTO	8, 20
		DEL DONNO OLINDO	20, 21
		GARAVAGLIA MARIAPIA	7, 18, 19, 20
		MANCHINU ALBERTO	11, 19, 20

PAG.	PAG.		
MAZZONE ANTONIO	8	FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053)	21
MELELEO SALVATORE	9, 10	CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	21, 22
ROMEI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	12, 14, 15, 16, 17, 18		23, 24, 25, 26, 28
SARETTA GIUSEPPE	10, 11		29, 30, 31, 32, 33
TAGLIABUE GIANFRANCO	6, 7, 8	ARTIOLI ROSSELLA	22
VENTRE ANTONIO, <i>Relatore</i>	3, 4, 5 12, 14, 15, 16, 17	D'AQUINO SAVERIO	23, 25, 26
Votazione segreta:		DEL MESE PAOLO	29
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	21	FALCIER LUCIANO	28, 33
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		GARAVAGLIA MARIAPIA	22, 26
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2018);		GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA	22, 23, 24, 26 27, 29, 31, 32, 33
CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);		GUERZONI LUCIANO	23, 25, 27
		MAZZONE ANTONIO	23, 26, 29, 31
		POGGIOLINI DANILO	23, 28, 30, 31
		ROMEI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	22, 25, 27, 28, 30, 31, 32
		SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i>	22, 24, 25 27, 28, 30, 31, 32
		VENTRE ANTONIO	25

La seduta comincia alle 10.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Memmi sostituisce il deputato Lussignoli, il deputato Manfredi sostituisce il deputato Augello, il deputato Manchinu sostituisce il deputato Seppia.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute da parte dei rappresentanti dei gruppi alcune richieste per invertire l'ordine del giorno e consentire ad un gruppo informale di lavoro di approfondire gli emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge n. 2018. La Commissione potrà immediatamente trattare le proposte di legge relative alle farmacie e, successivamente, tornare alla discussione sul disegno di legge di sanatoria. Pongo, quindi, in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Discussione delle proposte di legge Ferrari Marte ed altri; Ventre ed altri; Pujia e Bosco Bruno; Anselmi ed altri: Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34 (Testo unificato già approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera e mo-

dificato dalla XII Commissione permanente del Senato) (103-821-887-968-B) e Andò ed altri: Integrazione all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente la gestione in via provvisoria di farmacie (1940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Manchinu, Potì; Ventre, Meleleo, Tancredi, Garavaglia, Patria, Del Mese, Mastella; Contu; Pujia, Bosco Bruno; Anselmi, Augello, Cabras, Falcier, Righi, Garavaglia, Lussignoli: « Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34 », già approvate in un testo unificato dalla XIV Commissione permanente della Camera nella seduta del 5 luglio 1984 e modificate dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 ottobre 1984 e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Andò, Aniasi, Artioli e Amodeo: « Integrazione all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, concernente la gestione in via provvisoria di farmacie ».

L'onorevole Ventre ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

ANTONIO VENTRE, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, materia assai delicata è quella che ci occupa, specie se raffrontata a quella che per numero e importanza dei destinatari (o aspiranti tali) è all'esame della nostra Commissione e che va sotto il nome di sanatoria dei precari delle USL.

Ma forse proprio per ciò, per la scarsa forza di pressione e, sotto un profilo politico, per la scarsa forza contrattuale di cui dispongono i destinatari delle propo-

ste di legge al nostro esame, l'argomento ci conferma nel dovere dell'indipendenza — certamente —, ma ci richiama ancor più all'obbligo dell'approfondimento e dello scrupolo e, insomma, di pervenire il più possibile a contenuti sostanziali di equità e di giustizia.

Il provvedimento che ci viene dal Senato modifica quello approvato all'unanimità da questa Camera ai punti che di seguito vi elenco. Vorrei sottolineare che adopero questo verbo « vi elenco », non potendo dire, come invece avrei voluto, « vi illustro » perché ad eccezione di una sola illustrazione di un emendamento svolta con esito non fausto da un senatore, nulla è dato rinvenire nei lavori di quel ramo del Parlamento a proposito delle modifiche apportate, che passo appunto ad elencarvi. All'articolo 1 l'obiettivo del conseguimento della titolarità della farmacia, a condizione che la graduatoria conseguente al concorso sia stata pubblicata e non impugnata, viene modificato nel senso che si consegue la titolarità, se non è in via di assegnazione la farmacia stessa, essendo stato espletato il concorso. Viene accettato il principio che i periodi non continuativi con interruzioni non superiori ad un semestre sono utili al conseguimento della titolarità in esame e si pone la condizione che il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno. Viene soppresso — ed è la modificazione più vistosa e rilevante e, come vi anticipo, immotivata — l'articolo 2 che prevedeva il beneficio anche per le farmacie urbane. Vengono inclusi nel beneficio farmacie rurali ed urbane ubicate nei comuni disastriati dal terremoto del 1980 ed elencati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981. Viene ridotta la distanza tra le farmacie dai duemila a mille metri. Mentre questa Commissione aveva previsto che in caso di inadempienza da parte degli organi preposti alla indizione dello svolgimento dei concorsi il commissario straordinario si sarebbe dovuto avvalere degli uffici dell'unità sanitaria locale competente per territorio, il Senato ha modificato il testo nel senso che il commissario straor-

dinario si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso. L'articolo 6 è sostanzialmente identico, tranne che per la pratica professionale che viene estesa a due anni; anche l'ultimo comma è uguale.

L'articolo 7 prevede una modifica dai sei anni, che avevamo previsto, ai sette dalla morte del titolare, per conseguire la titolarità della farmacia. Sono queste le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore — ripeto — non può illustrarvi i motivi di queste modificazioni, nulla risultando in proposito dai relativi lavori parlamentari. Sulla più vistosa delle modificazioni — quella del restringimento della norma alle sole farmacie rurali — il relatore al Senato ha affermato che vi era « l'esigenza di chiarire », quasi che non fosse chiaro il richiamo alle urbane e come se il titolo della proposta di legge non recitasse: « Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34 », che riguardavano le urbane e le rurali.

Il chiarimento che c'era da fare, a parere del relatore, al Senato si è ritenuto di effettuarlo molto semplicemente con la soppressione dell'articolo; questo è quanto risulta dall'esame degli atti. Per il Governo, l'onorevole Cavigliasso — che pure fu qui favorevole all'inclusione degli urbani — al Senato è stata favorevole alla loro esclusione: parafrasando una frase di rito, potremmo dire che è un atteggiamento che si illustra da sé.

In altra seduta l'onorevole De Lorenzo ha affermato con molta disinvoltura che « l'orientamento primitivo del Governo era di operare una sanatoria che riguardasse esclusivamente le farmacie rurali. Il provvedimento è stato poi ampliato in sede di esame da parte della Camera », come se questa estensione si fosse realizzata cammin facendo, dimenticando o non sapendo che la proposta di legge, di cui sono primo firmatario fin dalla passata legislatura, prevedeva quell'articolo soppresso appunto dal Senato e che riguardava le urbane e le rurali.

Vi è stata senza successo una sola voce, convinta e motivata, contro l'esclusione delle urbane, ritenendo ormai ingiusta ed anacronistica la classificazione tradizionale tra farmacie urbane e rurali, realizzando molte di queste ultime vantaggi e guadagni uguali alle urbane.

A questo punto, onorevole presidente e colleghi, il problema si dilata ben oltre gli angusti confini del provvedimento al nostro esame, per investire la nostra responsabilità di legislatori e l'analisi dei nostri rapporti con l'altro ramo del Parlamento.

Il problema, sotto il primo aspetto, è della immotivazione di un comportamento e di una decisione: questo è problema non soltanto di civiltà giuridica, ma di civiltà democratica, quello cioè di dar conto del nostro operato e delle nostre scelte per evitare che la sovranità, di cui siamo espressione e portatori, si rovesci in arbitrio.

Consentitemi per un istante di restare del tutto indifferente dinanzi alla esclusione delle urbane: ma questa indifferenza cessa dinanzi al metodo del *sic volo sic iubeo*. Mi sono infatti industriato di capire il senso di questa discriminazione, senza riuscirvi; d'altra parte il riferimento al comune, al numero dei cittadini anagraficamente registrati, ha totalmente perduto significato in una situazione socio-economica come l'attuale: pensate all'enorme quantità di piccolissimi centri che diventano autentiche metropoli durante i mesi estivi. Vorrei citare per tutti il comune di Chianciano, che conta 2.500 abitanti durante l'inverno ed oltre centomila abitanti durante l'estate: pensate all'inurbamento delle zone periferiche di grandi centri che ormai congiungono in una unica realtà comuni totalmente diversi; pensate a propaggini di territori comunali che, pur essendo classificate urbane ai nostri fini, sono soltanto agglomerati di case più o meno sparse; pensate ai grossi fenomeni di pendolarismo, collegati anche a zone industriali che tanto spesso, per ragioni di aree, gravitano in comuni anagraficamente di pochi abitanti; pensate ai

piccoli comuni collocati su particolari itinerari e ne dedurrete che diventa marginale l'ipotesi del comune da castello medioevale arroccato nella sua piccola economia curtense, ne dedurrete che l'ipotesi della farmacia rurale collegata al numero di abitanti è una realtà umbertina valida solo in poche situazioni.

Se avessi trovato come criterio di distinzione per la esclusione operata questo criterio o un qualunque altro riferimento a dati obiettivi e certi (ovviamente non induttivi) — ho pensato ad esempio al volume di affari risultante dal fatturato — sarei restato pago e convinto della esclusione operata.

La figura dell'eccesso di potere come vizio dell'atto amministrativo sorse anche contro la mancanza di motivazione dell'atto medesimo; anche contro la mancanza di motivazione delle norme giuridiche spunta e si rafforza l'istituto dell'eccesso di potere legislativo.

Nel nostro sistema l'unico *trait d'union* tra le due Camere è quella individuazione di ragioni politiche che consente un reciproco arricchimento della coscienza del legislatore ed un utile dibattito. Il legislatore, cioè, deve potersi arricchire nella dialettica tra le due Camere: questo è il segno e il vantaggio della bicameralità ma, se questo manca, la bicameralità rischia di diventare una « partita di andata » che fissa il risultato senza « ritorno ». Queste considerazioni avevo il dovere di svolgere, queste riflessioni dovevo esternarvi.

Conosco e apprezzo le considerazioni ispirate dall'esperienza e dalla concretezza che molti colleghi — alcuni tanto più anziani di me nel Parlamento — mi hanno espresso con realismo pari soprattutto a saggezza, confluenti nella necessità di tentare di non vanificare ulteriormente, pur nella sua ridotta portata, le proposte di legge al nostro esame. Ecco perché il relatore accetta ogni decisione od orientamento che verranno dai colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Voglio ricordare che attorno a questo provvedimento c'era stato un lavoro non facile, che aveva consentito comunque di giungere ad una formulazione nel testo licenziato dalla nostra Commissione, che riusciva a dare risposta a problemi che erano e sono tuttora aperti. Si era compiuto un importante sforzo di mediazione per trovare la soluzione più adeguata e più rispondente alle necessità ed agli aspetti oggettivi che il problema stesso poneva alla nostra attenzione.

Pensavamo di aver fatto un buon lavoro e ne siamo ancora convinti. Abbiamo voluto ricercare eventuali lacune nel testo da noi licenziato e meditare approfonditamente sulle motivazioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento a modificare il testo del provvedimento. Queste riflessioni hanno portato al rafforzamento dell'idea che quello da noi compiuto è stato un buon lavoro e che le modifiche introdotte dal Senato non sono convincenti.

Per queste ragioni riproponiamo all'attenzione dei colleghi le argomentazioni e gli aspetti di fondo del problema che, a nostro avviso, devono essere nuovamente rivalutati alla luce delle modifiche del Senato delle quali non comprendiamo la *ratio*. Ci suscita in particolare forti dubbi la soppressione della norma all'articolo 2, che rappresentava uno dei punti non secondari del provvedimento di sanatoria in esame.

Se il Senato è stato indotto a queste modifiche dalla considerazione che i due rami del Parlamento debbano in tempi non lunghi porre mano ad una risistemazione del complesso della legislazione in materia, credo che non vi siano difficoltà in tal senso, ma si tratta di altra cosa rispetto al provvedimento in esame. Nel caso in specie il problema è quello di affrontare e possibilmente definire un problema da tempo aperto, anche attraverso una sanatoria, tenendo conto che il problema per le farmacie cosiddette urbane riguarda un numero minimo di casi, per cui non si capisce la ragione che possa indurre a non tener conto di questa situazione.

Concordiamo sul fatto che si debba rivalutare e rivedere quanto è stato storicamente definito nella dizione « farmacie rurali », ma anche questo è un aspetto che prescinde dal provvedimento in esame. Se si vuole riprendere in considerazione la collocazione geografica dei comuni italiani considerati rurali lo si faccia pure, ma in un momento successivo. In base alla legislazione vigente vi è una certa classificazione dei comuni rurali, forse non aderente alla realtà se il termine « rurale » è riferito all'economia, alla collocazione geografica e così via. Ma questo è un altro aspetto della questione.

Il nostro ragionamento, invece, è stato quello di considerare che abbiamo di fronte un problema aperto che esige una soluzione, perché sono legittime le aspettative di chi, pur non essendo collocato in un comune rurale, si trova in una situazione identica a quella di chi invece vi si trova, e quindi ha gli stessi diritti ad essere sanato, a meno di non voler introdurre discriminazioni inaccettabili.

Se è vero quanto affermava il relatore che forse la forza contrattuale di chi è interessato alla questione non ha pesato e non pesa fino al punto di far considerare il problema aperto, sono dell'opinione che certamente dobbiamo avere attenzione a quelle che sono le esigenze e le volontà che i cittadini manifestano con lotte e movimenti. Non si deve legiferare sulla base delle spinte di varia natura che ci pervengono, il legislatore deve essere attento alle esigenze che si manifestano, e poi fare la sua parte.

Tra le modifiche cosiddette marginali introdotte dal Senato desta perplessità innanzitutto la riduzione ad un anno del periodo di gestione delle farmacie rurali rispetto all'ipotesi prevista nel testo da noi licenziato di cinque anni per le farmacie urbane, ridotto a tre per le farmacie rurali. Noi riteniamo che debba essere ripristinato il testo della Camera e riteniamo, dopo aver in queste settimane cercato di capire le ragioni del Senato e far capire le nostre, che vi debba essere una riconsiderazione del problema, anche attraverso una diversa formulazione, forse più chiara

rispetto a quella del testo precedente, della norma riguardante le farmacie urbane. Siamo dell'opinione che non si possano disattendere quelle che sono le legittime aspettative degli interessati con i quali ci siamo incontrati in questi giorni e che ci hanno esposto i problemi che tutti noi conosciamo.

Questa è la ragione per cui il gruppo comunista ripropone nella sostanza quanto avevamo stabilito all'articolo 2, anche se con una formulazione diversa, per rendere più chiara la norma. Vorremmo che in questa direzione vi fosse un impegno come quello manifestato in sede di prima lettura del provvedimento.

Certamente si tratta di un tema molto scottante, e ricordiamo le difficoltà che abbiamo incontrato nelle riunioni informali con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Ma pensiamo anche che vi possano essere spazi e margini per un lavoro utile da fare in questa direzione. D'altra parte lo stesso relatore, nel commentare le modifiche introdotte dal Senato, ha manifestato la volontà di rimettersi a quella espressa dalla Commissione. A questo proposito è stata espressa l'obiezione secondo cui rinviare al Senato il testo nella formulazione originariamente da noi proposta comporterebbe il rischio di aprire una fase di *ping pong* tra i due rami del Parlamento, senza dare soddisfazione a quella parte di farmacisti titolari che hanno in gestione provvisoria farmacie rurali. Questa osservazione ha un suo fondamento in quanto si finisce con il disattendere delle legittime aspettative. Tuttavia, di fronte a un problema caratterizzato da tali connotazioni, siamo tutti consapevoli del fatto che l'approvazione di un testo che trascuri l'insieme degli aspetti considerati comporta l'insoddisfazione di una parte degli interessati aventi ogni requisito per poter accedere in modo definitivo alla gestione di una farmacia. Il problema rimarrebbe comunque aperto e dovremmo trovare modi e forme per dare una soluzione, per recuperare in prospettiva e in tempi non lunghi la parte del problema ora ignorata. Allora, è forse meglio operare ora per ragionare tra di noi e con-

vincere il Senato, sulla base del pensiero molto opportunamente espresso dal relatore, della opportunità di certe nostre scelte. Questo non vuol dire svilire il ruolo dell'altro ramo del Parlamento o far venir meno la dialettica tra questo e la Camera, si tratta di ragionare per cercare di capire le motivazioni delle valutazioni compiute dal Senato.

Il nostro comportamento, quindi, deve essere coerente con le posizioni assunte precedentemente, occorre insistere nella sostanza perché il provvedimento di sanatoria riguardi sia le farmacie rurali sia quelle urbane che si trovano nelle situazioni proprie delle prime.

D'altro canto, comprendiamo molto bene l'emendamento introdotto dal Senato, con il quale si estende il provvedimento a quella realtà territoriale colpita dal terremoto. Si tratta di pochi casi circoscritti a due regioni, a due realtà ben definite, che potevano essere sfuggite. Tuttavia, se accogliamo questo suggerimento proveniente dal Senato mi domando per quale ragione bisogna escludere quella ventina di casi riguardanti le farmacie urbane.

Qualche altra osservazione vorrei esprimere relativamente alla modifica introdotta all'articolo 5, là dove si dice che il commissario straordinario si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio. È pur vero che i problemi delle farmacie non sono di stretta competenza delle USL, ma dal momento che il commissario si deve avvalere nell'esercizio delle sue funzioni dei loro uffici, non comprendo per quale motivo non dovrebbe utilizzare le strutture di quella unità sanitaria interessata al territorio, su cui insiste la farmacia.

MARIAPIA GARAVAGLIA. A meno che non si tratti di una farmacia collocata in una città dove risultano presenti più unità sanitarie locali.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Poiché il provvedimento si occupa delle farmacie rurali, a quella realtà si fa riferimento, per cui si parla degli uffici dell'unità sanitaria locale competente nel territorio, su

cui insiste la farmacia in oggetto. Ritengo che una correzione si rende indispensabile in quanto il nostro lavoro deve tendere alla formulazione di una norma che sia la più chiara possibile.

La modifica introdotta all'articolo 7, riguardante la posizione del figlio o coniuge superstite, comporta una elevazione del periodo previsto da sei a sette anni. Sinceramente non riesco a comprendere il motivo della modificazione introdotta, a meno che non si sia provveduto a predisporre una casistica. In caso contrario, gradirei conoscerne le ragioni.

ROBERTO BARONTINI. Si sarà voluto prendere in considerazione il periodo del servizio militare.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Non credo che tale periodo possa riguardare in tutti i casi il coniuge o il figlio superstite.

Anche le ultime due righe, introdotte dal Senato, dell'articolo 7 risultano piuttosto oscure: « Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1984 ».

Se anche si volesse accogliere così come è pervenuto il testo del Senato, si renderebbe comunque necessaria qualche sistemazione ai fini della chiarezza e della correttezza del testo normativo; allora, dovendosi comunque intervenire per il perseguimento di tale obiettivo, sarebbe opportuno prendere in considerazione il problema delle farmacie urbane.

Pur avendo presenti le attuali difficoltà, ritengo che sulla base delle argomentazioni esposte dal relatore e dai colleghi esistano le condizioni per lavorare in modo positivo anche per superare le valutazioni espresse dall'altro ramo del Parlamento.

Quindi dobbiamo riconfermare come gruppo comunista l'orientamento e la volontà di pervenire ad un provvedimento di sanatoria che riguardi sia le farmacie rurali, che quelle urbane. Ci auguriamo che, come è avvenuto in tutta la vicenda relativa al provvedimento al nostro esame, da parte degli altri gruppi ci sia attenzione e sensibilità perché ognuno produca lo

sforzo necessario a superare le difficoltà che sono state incontrate nell'altro ramo del Parlamento, al fine di pervenire al varo definitivo del provvedimento.

ANTONIO MAZZONE. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, che avevamo già approvato in data 5 luglio 1984 e che il Senato ha licenziato il 24 ottobre 1984, nasce dalla necessità di pervenire ad una sanatoria che riguardi le farmacie rurali poiché in materia di farmacie urbane il Parlamento si era già pronunciato nella precedente legislatura. Dobbiamo partire da tale considerazione e renderci conto delle attese che il provvedimento sollecita, soprattutto da parte dei veri interessati. Le farmacie urbane rimaste fuori dalle precedenti sanatorie riguardano circa venti casi (non fummo in grado di definire esattamente il numero): pur essendo arrivato ad uno stadio avanzato l'iter di approvazione della sanatoria per le farmacie rurali, abbiamo il dovere come legislatori di soddisfare certe esigenze, forse anche al di fuori del rigore legislativo che dobbiamo darci in questa sede. Del resto, anche al Senato sono presenti gli stessi gruppi politici che compongono questa Commissione. Per tale ragione, se permane in questa sede la volontà politica di approvare in maniera definitiva il provvedimento, ciò possa avvenire in tempi brevi. Gli stessi gruppi sono impegnati nell'approvazione della legge di sanatoria relativa al personale precario delle USL, ma non c'è dubbio che anche questo provvedimento, come avviene in ogni caso, lascerà una coda. Per questo, rimane sempre aperta la possibilità da parte dei singoli parlamentari e del Governo di assumere ulteriori iniziative per far fronte a situazioni abnormi.

Debbo francamente riconoscere che alcune correzioni apportate dal Senato si sono mosse in una direzione giusta. Ad esempio io comprendo lo spirito della modifica apportata all'articolo 4 e mi meraviglia il fatto che il collega Tagliabue non faccia altrettanto.

È opportuna anche la modifica introdotta all'ultimo comma dell'articolo 5. Oc-

corre tener presente infatti che, quando una unità sanitaria locale non riesce ad espletare un concorso, secondo la normativa vigente viene nominato un commissario straordinario, che si avvale degli uffici dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si esplica il concorso. Potrebbe verificarsi il caso di una qualche unità sanitaria locale non attrezzata per portare a termine il concorso ed è giusto quindi che il commissario straordinario possa avvalersi degli uffici di un'altra unità sanitaria locale, compresa nel territorio in cui si espleta il concorso.

Non può certamente essere questa modifica a indurci a rinviare il provvedimento al Senato.

Comprendo anche lo spirito della modifica introdotta all'articolo 7. Oggi infatti si registra un aumento degli studenti fuori corso, anche perché il ritmo e le esigenze della vita sono diversi dagli anni in cui i corsi di laurea avevano una durata di quattro, cinque, al massimo sei anni.

Il problema vero è se permane la volontà politica di approvare il provvedimento, analogamente a quanto è avvenuto al Senato. Io non mi sono neppure preoccupato di informarmi circa l'atteggiamento che in quella sede hanno assunto i rappresentanti del mio gruppo e in ogni caso non mi lascerei condizionare da eventuali posizioni favorevoli o contrarie. Del resto originariamente l'iniziativa è stata assunta da questa Commissione e il testo che abbiamo formulato risponde ad attese ben maggiori rispetto a quelle espresse dalle circa venti farmacie urbane.

Per queste ragioni auspico l'approvazione immediata del testo che ci è pervenuto dal Senato. Occorre anche considerare che andiamo verso una stagione politica difficile, nella quale potrebbe verificarsi un rallentamento dell'*iter* del provvedimento al nostro esame che, sicuramente, non si esaurirebbe nel periodo di due mesi che è stato preventivato, certamente in buona fede, dal collega Tagliabue. Ci stiamo avviando verso una stagione politica carica di incognite, che rischiano di travolgere il provvedimento, creando i ritardi che si sono verificati anche

per quanto riguarda il personale precario. A tal proposito ricordo che il relativo provvedimento era stato licenziato dal Senato il 2 agosto 1984, ma la correzione della data di applicazione ci ha costretti ad approfondire il discorso, per cui non siamo in grado di rispondere alle attese di oltre centomila precari. Mi auguro che al più presto anche questo provvedimento venga varato dal Parlamento, dopo i ritardi che si sono verificati a causa delle situazioni politiche contingenti.

Ringrazio il relatore il quale, pur appartenendo all'area della maggioranza, è stato di estrema chiarezza. C'è un atto di responsabilità che come forze politiche dobbiamo compiere: se fossimo in grado questa mattina di licenziare il testo, sicuramente faremmo opera meritoria, mettendo fine ad un capitolo che, semmai, va riaperto attraverso l'iniziativa legislativa che appartiene ad ognuno di noi e che lascia, come avviene quasi sempre, delle code.

Preannuncio pertanto il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale al testo del Senato, poiché l'approvazione di esso risponde a uno stato di necessità per l'urgenza dei problemi posti sul tappeto.

SALVATORE MELELEO. Signor presidente, onorevoli colleghi, debbo ricordare che il provvedimento al nostro esame si sta trascinando ormai da diverso tempo, tanto più che è stato già esaminato e parzialmente licenziato già nel corso della precedente legislatura. È un provvedimento che riteniamo tutti ormai inemendabile, tende a sanare una sperequazione soprattutto nei confronti delle farmacie rurali, lontane dalle metropoli e costrette a vivere nei disagi che si possono immaginare. Ci siamo sforzati tutti, in Commissione e in Comitato ristretto, di dare una soluzione al problema.

Vorrei sottolineare che se ci proponiamo di riesaminare l'intera questione, non facciamo altro che annegare il provvedimento. So bene - e credo siamo tutti d'accordo - che purtroppo la proposta di legge agisce su spinte diverse, vi dico, sinceramente, che la situazione del pre-

riato presente nella sanità non la noto in nessun altro settore, la Commissione difesa, ad esempio, si sta occupando degli ufficiali precari di complemento, ma questa situazione è ormai avviata a soluzione.

Più procrastiniamo la soluzione del problema, secondo me, più aumentano le difficoltà del precariato, dobbiamo quindi sforzarci di approvare oggi il testo così com'è, perché effettivamente di qualche modifica apportata dal Senato non si comprende la *ratio*, ma per qualche altra modifica, anche formale, si può capire che il Senato non abbia avuto del tutto torto. Potremmo, nel caso, presentare un ordine del giorno, in modo da garantire l'impegno che il problema venga presto risolto, in altra sede e in altro tempo.

Sono convinto che se in breve non riusciremo a licenziare il provvedimento, ciò si risolverà in un grave torto nei confronti dei legittimi destinatari e beneficiari del provvedimento al nostro esame.

ROBERTO BARONTINI. Intervengo per ribadire l'urgenza e l'importanza del problema, sottolineato in modo molto preciso dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto e che mi sembra sia stato affrontato con molto acume e saggezza.

Dal dibattito mi sembra di aver capito che sono possibili due binari: il primo è quello di rimandare il testo al Senato, in un gioco di *ping pong* che può essere suggestivo ed anche importante, stante il modo in cui il testo è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, ma certamente non è produttivo, stante l'urgenza del problema. Il secondo binario, che mi sembra da accettare e condividere, è di creare un regime di assestamento che permetta di mantenere, per lo meno, fermi quei principi che erano nel testo originario della Camera.

Non sono fra coloro che ritengono che si debba approvare il testo così com'è; mi rendo conto delle preoccupazioni di urgenza sottolineate dal collega Mazzone e da altri, ma mi rendo anche conto che queste preoccupazioni d'urgenza non possono non far valutare come importante e

sostanziale almeno un punto (anche se alcune variazioni apportate dal Senato meritano una certa considerazione), il punto intorno al quale gira tutta la discussione, quello delle farmacie urbane — sono venti, venticinque — e del loro inserimento nel provvedimento.

Certo è che la cultura in questi ultimi tempi, non solo nel campo della sanità, ma in tutti i settori urbanistico-sociali, tende a rompere uno schema urbano che ormai è obsoleto. Ci sono delle realtà nuove, una cultura nuova, un modo diverso di muoversi, vi è il grosso fenomeno dell'inurbamento, degli spostamenti sociali, un assetto urbanistico nuovo che stravolge una situazione tradizionale. Come si cambia questa situazione? Si cambia o attraverso un discorso generale, che forse è impossibile, o attraverso modificazioni che, legge dopo legge, tentiamo di inserire in modo da creare, con il tempo, un adeguamento di fatto a quelle che sono le trasformazioni che la società ha prodotto.

Credo che l'individuazione delle farmacie urbane da inserire nel provvedimento sia stata effettuata con criteri corretti e che si debba insistere su questo tema, non tanto per un motivo di riequilibrio, non soltanto per un motivo di giustizia, ma anche e soprattutto perché, attraverso questa legge (importante, anche se non fondamentale) si possa cominciare ad inserire un tentativo di cambiamento in un assetto ormai cristallizzato, superato ed obsoleto tra concezione rurale (non solo di farmacia) e realtà urbana.

È tenendo conto di queste considerazioni che credo debba svolgersi la discussione, non raccogliendo *tout court* il testo del Senato, ma individuando in questo tema il tema centrale intorno al quale deve muoversi la discussione nella nostra Commissione.

GIUSEPPE SARETTA. Molto brevemente debbo dire che la discussione di questa mattina non mi convince sul provvedimento, non parlo a nome del mio gruppo ma per un convincimento personale, che ritengo giusto esternare ai colleghi

della Commissione. Mi rendo pienamente conto che questo provvedimento tenta di risolvere uno dei tanti problemi di precariato che è all'interno del servizio sanitario nazionale, non posso però esimermi da una considerazione, cioè che, ancora una volta, nonostante la Commissione sanità sia quella che lavora più di tutte, ci occupiamo del problema inerente al servizio sanitario nazionale senza porre delle basi che ci consentano di risolverlo. Ed è in fondo anche questo provvedimento la prova dell'incapacità di gestire i problemi, grandi o piccoli che siano, del servizio sanitario nazionale, e d'altra parte è il tentativo di dare delle risposte a situazioni difficili. Possiamo anche immaginare la piccola farmacia rurale arroccata in una economia curtense, come diceva il collega Ventre, ma ho anche davanti agli occhi farmacie rurali che si trovano in un'area agricolo-contadina molto ben servita economicamente, con situazioni tutt'altro che precarie sul piano della operatività. Ci si attacca con le unghie e con i denti affinché si passi da una condizione di provvisorietà ad una condizione definitiva.

Sono convinto che con questo provvedimento diamo delle risposte, in particolare a quanti — alcune migliaia — speravano di poter partecipare a un qualche concorso.

Non credo che il testo licenziato dal Senato sia peggiorativo rispetto a quello da noi a suo tempo approvato. Peraltro non ho ben compreso, leggendo gli atti della precedente discussione nella nostra Commissione, l'atteggiamento del gruppo comunista ad avviso del quale, a differenza di quanto affermato in sede di prima lettura del provvedimento, la legge dovrebbe far riferimento anche alle farmacie urbane.

Presenterò all'articolo 1 un emendamento in quanto ritengo che non si debbano considerare per l'assegnazione definitiva quelle farmacie che siano in via di assegnazione, essendo stato bandito o in via di espletamento o espletato il concorso. Cioè mi pongo il problema di quelle farmacie per le quali si stanno svolgendo

o sono stati banditi i concorsi, mi pongo il problema di quei giovani in cui abbiamo suscitato tante speranze e che studiano in attesa di una chiamata per partecipare al concorso. Chiedo che la Commissione rifletta su questo mio emendamento e lo accetti, anche perché non riteniamo che si debba operare in sede legislativa con andata senza ritorno. I tempi di produzione possono essere accelerati, e introducendo una norma correttiva risponderemo alle esigenze di chi si trova in una situazione provvisoria e anche di chi, alle porte del servizio sanitario nazionale, aspetta da tempo di poter sperare in qualcosa di più.

ALBERTO MANCHINU. La *ratio* originaria del provvedimento in questione era quella di sanare la situazione delle farmacie rurali, ci siamo però resi conto, via via, che operando questa sanatoria venivano discriminate alcune farmacie urbane in gestione da oltre 10 anni in via provvisoria per non aver attivato alle giuste scadenze i relativi concorsi. Per questa ragione il testo licenziato dalla Camera sanava anche questi casi. Ma il Senato non ha ritenuto di accogliere questa previsione, danneggiando indubbiamente le categorie in questione.

Non entro nel merito della discussione sulla distinzione tra farmacia urbana e farmacia rurale, ma convengo pienamente sul fatto che si tratta di una distinzione che ha confini molto ristretti.

Il gruppo socialista ritiene che si debba evitare di ritardare ulteriormente le legittime aspettative di coloro che gestiscono in via provvisoria le farmacie rurali e che pertanto si debba tempestivamente approvare la proposta di legge. Chiediamo però al Governo, con un ordine del giorno, di impegnarsi, in coerenza con l'orientamento già espresso alla Camera, a trovare una soluzione tempestiva per risolvere in modo definitivo anche il problema delle farmacie urbane.

Con queste considerazioni preannuncio il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ANTONIO VENTRE, *Relatore*. Ringrazio — non ritualmente — i colleghi intervenuti per il contributo dato. Dai loro discorsi è emersa un'ansia di sostanziale equità e giustizia che non è stata, ad avviso di noi deputati, realizzata nel testo che ci è stato trasmesso. Sono state avanzate delle riserve da parte di tutti sull'articolo 2, ma tranne gli onorevoli Tagliabue e Barontini, tutti hanno sostenuto come l'ottimo sia nemico del buono e che se si vogliono raggiungere traguardi eccezionali si finisce col non raggiungerne alcuno. D'altra parte l'onorevole Tagliabue non si nasconde il rischio derivante dal ripristino di previsioni normative modificate dal Senato. Occorre tener presente l'accento fatto dall'onorevole Mazzoni nel parlare della agitata fase che il Parlamento sta attraversando. Poiché occorre tener conto realisticamente della realtà in cui viviamo, non possiamo respingere le conclusioni alle quali giungono questi colleghi.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dall'onorevole Saretta, non vorrei peccare di narcisismo nel dire che, quando fu introdotta la discussione l'11 aprile 1984, ebbi a sottolineare la gravità della presente situazione per cui il fatto sembra nascere sempre più spesso dal diritto.

Vorrei precisare che in generale sono contrario ai provvedimenti di sanatoria in quanto sono tra coloro che credono nel lavoro duro, nel sacrificio, nello studio. Tuttavia il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione viene spesso modificato secondo il sempre più diffuso ricorso all'istituto del silenzio-accoglimento. Quale colpa può essere attribuita al gestore provvisorio di farmacia, dal momento che in 8-10 anni (cito il caso autentico della Sardegna) non è stato espletato alcun concorso da parte degli organi preposti a tali adempimenti? Come possiamo penalizzare colui che ha gestito questa farmacia e si è incardinato durante la sua vita

in quella dimensione? Non possiamo non sanare queste situazioni — vedremo poi quali proposte potranno essere formulate per i farmacisti urbani —, dal momento che si è intervenuti a favore di altre categorie aventi forza politica ben maggiore.

Come relatore ritengo dunque di poter accedere alle conclusioni cui sono pervenuti i colleghi, nel senso di una approvazione pura e semplice del testo, pur salve restando le riserve da noi formulate. In proposito, mi è stato sottoposto un ordine del giorno firmato dai colleghi della maggioranza, con il quale si chiede al Governo di impegnarsi per risolvere il problema particolarmente sentito dei farmacisti urbani. Potrei suggerire che l'occasione ci è propizia perché si sta discutendo in sede legislativa un provvedimento riguardante situazioni analoghe. Se, infatti, avessimo sanato soltanto la posizione dei dipendenti precari, qualsiasi inclusione dei farmacisti potrebbe risultare spuria; poiché il provvedimento estende la normativa ai convenzionati e ai liberi professionisti, sarebbe possibile effettuare un richiamo analogico alla situazione dei gestori di farmacie urbane.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo nutre qualche perplessità sulla modifica introdotta dal Senato all'articolo 1, perplessità delle quali ritiene utile dare conto.

La prima riguarda la soppressione delle parole « non impugnata la graduatoria definitiva »; l'impugnazione del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria, infatti, non produce la sospensione dell'efficacia dell'atto, per cui la cancellazione di quella espressione potrebbe comportare effetti forse non voluti, ma comunque preoccupanti nel procedimento giurisdizionale.

La seconda osservazione riguarda il secondo comma dell'articolo 1 introdotto dall'altro ramo del Parlamento; a questo proposito, il Governo rileva che l'allargamento a sei mesi del periodo di precariato, con una equiparazione ai servizi prestati dai lavoratori dipendenti, solleva notevoli preoccupazioni.

Pur con le osservazioni esposte, il Governo è comunque favorevole al mantenimento del testo così come formulato dal Senato per la prevalente esigenza di una sollecita conclusione dell'*iter* legislativo.

Il Governo è favorevole, inoltre, all'ordine del giorno riguardante le farmacie urbane e quando sarà formalmente presentato si pronuncerà in tal senso assumendo l'impegno di rito.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: « Nulla osta all'ulteriore *iter* delle proposte di legge nn. 103-821-887-968-B e parere contrario all'abbinata proposta di legge n. 1940 ».

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il testo approvato dal Senato.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purché la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3, non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stata pubblicata e non impugnata la graduatoria definitiva.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purché la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso.

Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualità di titolare, direttore o collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purché al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Gli onorevoli Saretta e Garavaglia hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « non sia in via di assegnazione », *aggiungere le seguenti:* « essendo stato bandito o in via di espletamento o espletato il concorso ».

1. 1.

Gli onorevoli Amadei Ferretti, Tagliabue e Giovagnoli Sposetti hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, alla fine, sostituire le parole: « da almeno un anno », *con le parole:* « da almeno tre anni ».

1. 2.

ANTONIO VENTRE, *Relatore*. Sono contrario ai due emendamenti.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario ai due emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1 Saretta e Garavaglia, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 Amadei ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della XII Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Per quanto previsto dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, sono calcolati anche i periodi saltuari ma con interruzioni non superiori ad un semestre, nonché l'attività professionale svolta come titolare, come direttore o come collaboratore per un periodo di almeno cinque anni, anche non continuativi, purché la singola interruzione non sia superiore ad un semestre.

Il periodo di cui al comma precedente è ridotto a tre anni per le farmacie rurali.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alla gestione di farmacie ubicate nei comuni dichiarati disastri ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, ed alle sedi rese vacanti in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, come modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Gli onorevoli Tagliabue, Amadei Ferretti, Giovagnoli Sposetti hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'inizio il seguente comma:

« Per quanto previsto dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, sono calcolati anche i periodi saltuari dell'attività professionale svolta come titolare, come direttore e come collaboratore, per un periodo di almeno cinque anni, anche non continuativi, purché la singola interruzione non sia superiore ad un anno ».

2. 1.

MALGARI AMADEI FERRETTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da noi presentato tende a recuperare il testo a suo tempo approvato da questa Commissione, introducendo però delle modificazioni che lo rendano più semplice. Il testo del Senato tratta nei primi sette articoli i problemi esclusivamente relativi alle farmacie rurali, per cui, trattandosi di recuperare come fatto di giustizia le farmacie urbane, forse sarebbe più opportuno collocare l'emendamento alla fine dell'articolato.

Invitiamo i colleghi a prendere in considerazione la richiesta, proprio nel momento in cui è stata preannunciata la presentazione di un ordine del giorno per sollecitare il Governo ad assumere ulteriori iniziative legislative volte a superare l'esclusione introdotta in maniera ingiustificata dai colleghi del Senato.

ANTONIO VENTRE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dal gruppo comunista.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1984

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si adegua al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 1 Tagliabue ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del piano sanitario regionale, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unità sanitaria locale, competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 2.000 metri da quelle esistenti ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, possono stabi-

lire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unità sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti ».

Gli onorevoli Tagliabue, Amadei Ferretti, Giovagnoli Sposetti hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « disti almeno 1.000 metri » con le parole: « disti almeno 1.500 metri ».

4. 1.

ANTONIO VENTRE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento, fino alla assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

Il commissario straordinario si avvale degli uffici dell'unità sanitaria locale com-

petente per territorio e risponde del suo mandato al commissario del Governo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento, fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.

Il commissario straordinario si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo mandato al commissario di Governo.

Gli onorevoli Tagliabue, Amadei Ferretti e Giovagnoli Sposetti hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio » *con le seguenti:* « si avvale degli uffici dell'unità sanitaria locale ove insiste territorialmente la farmacia ».

5. 1.

ANTONIO VENTRE, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 1, contrari relatore e Governo:

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dai seguenti:

« Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro due anni dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno un anno di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare alla autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dai seguenti:

« Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella sua vita, ed entro due anni dal trasferimento, di poter acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma.

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto al-

l'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare alla autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare o proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare o proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia,

in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario.

Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1984 ».

Gli onorevoli Tagliabue, Giovagnoli Spozetti e Amadei Ferretti hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « non oltre 7 anni » con le seguenti: « non oltre 6 anni ».

7. 1.

Sopprimere l'ultimo comma.

7. 2.

ANTONIO VENTRE, *Relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Garavaglia, Tagliabue, d'Aquino, Curci, Guerzoni, Ventre, Manchinu, Amadei Ferretti, Benevelli, Anselmi e Mazzone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XIV Commissione sanità,

nell'approvare le proposte di legge nn. 103, 821, 887 e 968-B, preso atto che

il provvedimento non risolve il problema della sanatoria delle farmacie urbane,

impegna il Governo

a dare soluzione quanto prima al problema stesso con una opportuna iniziativa legislativa.

0/103-821-887-968-B/14/1

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno accettato dal Governo ?

MARIAPIA GARAVAGLIA. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prima di passare alle dichiarazioni di voto, tenendo conto del dibattito che si è svolto, mi permetto di rilevare che, a mio modo di vedere, risulta anacronistica la distinzione tra farmacie urbane e rurali, distinzione avvenuta in base all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 223. Si tratta di una legge di 16-17 anni fa e poiché sappiamo quanto sia avvenuto, urbanisticamente, nel territorio del paese, richiamo l'attenzione del Governo e della Commissione sulla opportunità che un provvedimento legislativo possa modificare questa vecchia distinzione, dalla quale sono nate le difficoltà e le discrasie rilevate nel corso della discussione.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

MALGARI AMADEI FERRETTI. Tutti i colleghi intervenuti nella discussione di questo provvedimento hanno messo in evidenza, ancora una volta, le ragioni per cui il Parlamento è stato costretto a legiferare in materia di sanatoria e di precariato, sottolineando, ancora una volta le responsabilità e le cause del fenomeno del precariato nel nostro paese. Questo provvedimento poteva in qualche modo

sanare almeno un settore di precariato, ma così non è stato. Se è vero che le aspettative di molti giovani farmacisti disoccupati non vengono soddisfatte, ritengo che la legge dello Stato dovrebbe essere più di diritto che di sanatoria e quindi permettere a tutti di avere una occupazione. Ma le aspettative erano tante in rapporto al precariato in questo settore, un precariato di cui naturalmente non sono responsabili i diretti interessati, prevalendo ancora una volta l'inefficienza della pubblica amministrazione. Con sofferenza pertanto preannuncio il voto di astensione del gruppo comunista, che avrebbe desiderato invece votare a favore di questo provvedimento, come votò a favore del testo licenziato dalla Camera in prima lettura. Ho l'impressione che molte volte con troppa freddezza legiferiamo considerando soltanto i problemi di ordine normativo ed economico, e scarsamente quelli sociali e umani. Anche in questo settore i fattori economici non sono molto incidenti, ma quelli umani sono molti. Ho in mente situazioni di farmacie in zone di montagna, in cui i farmacisti hanno impiantato la propria famiglia e la propria abitazione e che da 10-12 anni attendono una sistemazione definitiva della precaria situazione in cui si trovano.

Nel tentare di dare una risposta a questo precariato con molto rigore avevamo inserito delle modifiche al testo precedente, prevedendo ad esempio l'esercizio di un potere sostitutivo a quello dello Stato qualora questo ancora una volta non avesse rispettato i tempi e i termini per i concorsi pubblici. Faccio questa sottolineatura, che non è stata richiamata da nessuno dei colleghi, per dire con quanto rigore avevamo trovato un punto ottimale d'intesa con tutti i gruppi politici.

Il gruppo comunista si asterrà dal voto finale sul provvedimento e si augura che il Governo tenga fede all'impegno assunto con l'ordine del giorno, per recuperare quanto non si è voluto fare con questa legge che ha dimostrato ancora una volta che nella maggioranza vi sono fortissime contraddizioni tra le affermazioni verbali e la concretezza operativa. Noi, invece,

dalle parole siamo passati ai fatti, con la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge.

MARIAPIA GARAVAGLIA. È difficile spesso orientarsi tra le affermazioni che discriminano tra contraddizioni e non, se dovessimo ritenere che non si evolve il pensiero e quindi il convincimento attraverso il dibattito dialettico, dovrei ricordare che i colleghi comunisti non ritenevano di inserire nel provvedimento le farmacie urbane, ma per me fa testo quello che il presidente ha sottolineato. Il concetto è superato in sé, perché ognuno ha in mente situazioni più umane che economiche e politiche di paesini, ad esempio della Val Seriana (dove io vado in villeggiatura) che contano 400 persone in inverno e duemila in estate e, come il maestro di sci, con la stagione guadagnano la « pagnotta » per l'intero anno.

Stanno diventando frequenti le sanatorie che ci fanno tanto schifo? Non ho pudore a dire che si cambiano gli anni e i mesi per far rientrare in una legge una qualche situazione. Ma è qualcosa di cui ci si deve vergognare? Non credo, altrimenti non metteremmo mai mano alle sanatorie e sarebbe forse più serio. Ma non mi pare nemmeno serio, una volta arrivati alla fine del lavoro, dire che sarebbe meglio non fare le sanatorie. Bisogna finirle con queste affermazioni parentetiche assolutamente inutili in questa sede.

Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, senza amarezza e senza felicitazioni od esultanze, perché alcune situazioni almeno si sistemano. Non si sistemeranno tutti quelli che avevano aspettative altrettanto legittime, ma credo che in base all'ordine del giorno che ha impegnato il Governo ad essere attento al problema, potremmo noi stessi assumere una apposita iniziativa legislativa. E probabilmente questa non sarà una sanatoria, ma un riordino della materia superando anche le difficoltà interpretative legate a divisioni e distinzioni che non hanno più alcun significato. Siamo molto interessati al lavoro dei destinatari di questo provvedimento, non perché

è significativo sotto il profilo economico, ma in quanto è legato ad una funzione del servizio sanitario nazionale che forse dopo la legge n. 883 non abbiamo sufficientemente valorizzato. Si tratta di un operatore che dovrebbe aver assunto un ruolo nuovo, non solo quello di distributore di farmaci, ma quasi di sostituto medico, laddove la sede non è appetibile e la prediagnosi e la verifica della terapia è in mano sua. Molte sono le mamme che si rivolgono al farmacista chiedendogli consigli quando il bambino è malato, laddove il pediatra o lo specialista è difficilmente raggiungibile. È l'operatore della prevenzione e della cura, che dovrebbe essere meglio inquadrato sotto il profilo giuridico, perché è una figura professionale che il servizio sanitario nazionale ha bisogno di valorizzare e deve trovare una collocazione che riconosca i meriti che le competono.

Il valore primario che vogliamo sottolineare è quello di essere un operatore del servizio sanitario nazionale; tutti gli altri dati, umani, economici, di opportunità politica ci sono, li riconosco, ma ritengo che non siano quelli che in questa sanatoria giustificano il voto favorevole, contrario o di astensione. Noi approviamo questa legge per mettere « in cascina », come si dice dalle mie parti, la definitiva sistemazione di chi, avendo delle aspettative e servendo a noi che sia tranquillo nel suo operare, serve al servizio sanitario nazionale.

ALBERTO MANCHINU. Vista l'approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno e l'impegno assunto dal Governo relativamente alle farmacie urbane, considerata la proposta formulata dal relatore circa l'inserimento di un provvedimento che dia soluzione definitiva a tale problema, credo di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della legge.

Tale provvedimento introduce una innovazione importante nel prevedere la presenza di un commissario, che deve subentrare alla regione qualora questa non abbia provveduto a bandire i concorsi nei tempi stabiliti; in tale caso, dunque, il

commissario supplisce alla inefficienza dell'autorità competente e provvede alla indizione e all'espletamento delle procedure concorsuali. Infatti, è stato proprio il loro mancato svolgimento a determinare quella situazione di precarietà che ha portato il legislatore a presentare una proposta di legge di sanatoria. Pertanto, la modifica introdotta dovrebbe evitare definitivamente il ripetersi di situazioni come quella che ora andiamo a sanare.

Ritengo, dunque, che la legge nel suo complesso, pur non essendo così come era stata varata dalla Camera, possa essere approvata; annuncio pertanto che il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

ROBERTO BARONTINI. Annuncio a nome del gruppo repubblicano il voto favorevole a questa legge, voto che viene espresso senza amarezza o delusione; tali sentimenti, infatti, sono spesso fonte di nevrosi, dalla quale cerco di tutelarli e che comunque vorrei eventualmente riservare ad altre circostanze.

In sede di dichiarazione di voto sono stati esposti tutti gli argomenti connessi a questa e ad altre leggi. Certamente le sanatorie costituiscono una forma di intervento poco gradita, che tuttavia si rende necessaria in presenza di una malattia da sanare. Credo sia obiettivo di tutti evitare il manifestarsi di una malattia, che tuttavia, una volta esistente, va indubbiamente sanata. Il provvedimento al nostro esame si muove in questo senso, mentre certamente le preoccupazioni di fondo riguardano la causa che ha prodotto simili situazioni.

Come ho avuto modo di dire nella discussione sulle linee generali, avremmo preferito che la disciplina del rapporto tra farmacie rurali ed urbane fosse vista come un segnale di cambiamento e di trasformazione. Questa legge poteva rappresentare il superamento degli aspetti obsoleti e sicuramente ingiusti ancora presenti nelle strutture sociali, economiche ed urbanistiche del nostro paese. Credo che l'ordine del giorno presentato cerchi,

almeno in parte, di muoversi in questa direzione.

La collega Garavaglia nella sua dichiarazione ha voluto sottolineare l'importanza del ruolo svolto dalle farmacie e dagli operatori in questo campo; la loro posizione deve essere riconsiderata ed affrontata in maniera globale e generale. Anch'io ritengo che qualcosa debba essere fatto di fronte ad una situazione che presenta indubbie e pericolose storture con riferimento al carattere esclusivamente privatistico della prestazione farmaceutica e al fatto che la farmacia comunale si pone ancora al di fuori della struttura del servizio sanitario nazionale. Occorre riesaminare l'importante ruolo sociale svolto nella distribuzione e indicazione del medicinale nell'ambito di una struttura nazionale seria ed avanzata.

Ribadisco, dunque, il voto favorevole del gruppo repubblicano in considerazione dell'impegno assunto dal Governo nell'accettare, non solo formalmente, l'ordine del giorno presentato da tutti i gruppi.

OLINDO DEL DONNO. Il movimento sociale italiano è interessato, e non da oggi, al problema delle farmacie. Quando nel dopoguerra i guadagni sono divenuti più facili e la medicina si è diffusa ed ampliata, molte farmacie hanno spostato la loro sede, mentre i piccoli centri rurali venivano abbandonati; chi, nonostante l'orientamento prevalente, ha deciso di rimanere in quelle località sperdute ha compiuto un atto di coraggio che non può essere né dimenticato né trascurato. In alcune zone, come quelle del Sannio, del Molise, della Calabria e della Sardegna, l'acquisto di un farmaco rende necessari spostamenti di dieci-venti chilometri per arrivare alla farmacia più vicina. La situazione presenta un aspetto soggettivo ed uno oggettivo; sotto il primo riguardo, occorre tenere nella dovuta considerazione la posizione del farmacista che ha intrapreso la propria attività nel piccolo centro rurale venendo, in tal modo, incontro ai bisogni reali della popolazione residente. Dal punto di vista

oggettivo non può essere ignorato il bisogno umano e sociale di disporre sul posto di una farmacia; in taluni casi un intervento tempestivo può salvare una vita umana.

Secondo quanto accennava prima l'onorevole Ventre, nello svolgimento dell'attività legislativa di sanatoria non possiamo ispirarci al detto *da mihi factum tibi dabo ius*. Infatti, accade spesso che il Parlamento si veda costretto ad adattarsi alla situazione esistente, attuando un sovvertimento del diritto, che dovrebbe regolare una data situazione. Nel caso presente si sostiene la necessità di intervenire di fronte alla difficoltà di svolgimento dei concorsi, quando un simile adempimento è strettamente indispensabile e, oltre tutto, di non difficile attuazione.

Esprimo, dunque, parere favorevole in considerazione anche della presentazione dell'ordine del giorno che sollecita una soluzione del problema delle farmacie urbane; infatti, come afferma l'onorevole Ventre, oggi non è più possibile pensare ad un centro rurale abbandonato a se stesso, poiché questo è spesso soggetto ad una dilatazione tale da somigliare piuttosto ad una città.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge n. 103, 821, 887 e 968-B, esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Ferrari Marte ed altri; Ventre ed altri; Pujia e Bosco Bruno; Anselmi ed altri: « Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34 » (in un testo unificato già approvato dalla XIV Commissione della Camera e

modificato dalla XII Commissione del Senato) (103, 821, 887 e 968-B):

Presenti	32
Votanti	20
Astenuti	12
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risulta, pertanto, assorbita la proposta di legge n. 1940.

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Armellin, Artioli, Barontini, Casalnuovo, Cobellis, Curci, d'Aquino, Del Donno, Del Mese, Falcier, Garavaglia, Manchinu, Manfredi, Meleleo, Poggiolini, Rinaldi, Saretta, Seppia, Ventre.

Si sono astenuti:

Amadei Ferretti, Benevelli, Calonaci, Ceci Bonifazi, Di Giovanni, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Guerzoni, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pastore, Tagliabue.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018) e delle proposte di legge Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151) e Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali » e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali » e dei

deputati Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

Proseguiamo nell'esame dell'articolo 2 di cui ho già dato lettura nella seduta precedente.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Gelli, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Calonaci, Di Giovanni, Pastore, Benneville, Tagliabue e Ceci Bonifazi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il personale che, a seguito di deliberazione regolamentare esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983, era in servizio non di ruolo, anche con rapporto convenzionato ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unità sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a 28 ore settimanali è inquadrato a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità e sempre che gli oneri per detto personale siano già a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici ».

2. 1.

L'onorevole Giovagnoli Sposetti ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 2. 1:

All'emendamento 2. 1, settima riga, dopo le parole: 1982, n. 12 aggiungere le seguenti: e il personale di cui all'articolo 64, quinto comma, della legge n. 833 del 1978.

0. 2. 1. 2.

All'emendamento 2. 1, settima riga, sostituire le parole: continui a prestare servizio, con le seguenti: presti servizio.

0. 2. 1. 1.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. La precedente sospensione dei nostri lavori è stata certamente utile perché è riuscita a risolvere, in termini quantitativi e di sostanza, molte questioni relative all'articolo 2.

Desidero però manifestare qualche preoccupazione per l'ora in cui siamo costretti a riprendere il lavoro della Commissione. Pertanto, pur non facendo una proposta formale di aggiornamento della seduta, prospetto l'ipotesi, ai fini di un esame approfondito degli emendamenti presentati, di un rinvio del dibattito.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi associo alla proposta del relatore facendo presente la necessità di una valutazione attenta dei nuovi emendamenti presentati.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Mi rendo conto delle difficoltà in cui viene a trovarsi il Governo; esprimo però perplessità per la proposta di rinvio, che può comportare il rischio di ulteriori ritardi nell'approvazione del provvedimento in esame. Se il Governo non ritiene insuperabile la pregiudiziale posta, è opportuno — a mio avviso — proseguire il nostro lavoro e concludere l'esame. Questa è una Commissione che lavora e produce molto, è necessario che tale produttività non appaia diversa al foro esterno o, quanto meno, che sia proporzionata alla nostra fatica.

ROSSELLA ARTIOLI. Concordo con quanto detto dalla collega Mariapia Garavaglia e chiedo pertanto che si prosegua nei nostri lavori.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Non comprendo le motivazioni di un rinvio. Il mio gruppo ha accettato la proposta di un incontro informale per esaminare at-

tentamente gli emendamenti sui quali, pur esprimendo per qualche parte alcune riserve, siamo tutti d'accordo.

Mi dichiaro contraria ad un ulteriore rinvio nell'affrontare, esaminare e votare l'articolo 2. Ci sono tutte le condizioni per proseguire i nostri lavori. Chiedo pertanto che si prosegua sulla base del lavoro svolto dai rappresentanti di tutti i gruppi.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente, vorrei esprimere alcune osservazioni già formulate ieri, alle quali si era associato il relatore. Le voglio ripetere perché non credo sia coerente affermare perentoriamente la assoluta necessità di non interrompere l'esame di questo provvedimento — quasi che ciò significasse la mancanza di ogni volontà di concludere il suo *iter* — e nel contempo presentare decine di emendamenti, alcuni dei quali completamente inutili e puramente formali. Sarebbe invece opportuno soffermarsi sia in sede di gruppo di lavoro informale sia in sede di discussione in Commissione sulle modifiche sostanziali, per cercare di capire se effettivamente alterano e in che misura il provvedimento approvato dal Senato, sappiamo, infatti, che questo accetterebbe con difficoltà la modifica di alcuni punti.

Proporrei, dunque, di individuare gli emendamenti sostanziali, che potrebbero comportare uno stravolgimento del testo, in modo tale da giungere ad una conclusione.

SAVERIO D'AQUINO. Non posso assolutamente accettare il discorso secondo cui ogni ulteriore modifica produrrebbe un irrigidimento da parte del Senato. Una simile impostazione lede la dignità della Camera e ritengo di dover rifiutare ogni imposizione, sia pure larvata, da parte dell'altro ramo del Parlamento e di dover sollecitare quella elaborazione della legge che riterremo più opportuna.

LUCIANO GUERZONI. Mi associo pacatamente alla dichiarazione formulata sia per quanto riguarda l'affermazione di au-

tonomia rispetto all'altro ramo del Parlamento, sia per quanto concerne l'opportunità di una prosecuzione dei lavori.

DANILO POGGIOLINI. Non volevo assolutamente dire che la Camera dovrebbe adeguarsi alle decisioni del Senato; intendevo facilitare l'approvazione di questo provvedimento.

LUCIANO GUERZONI. Lei sa benissimo, avendo partecipato al lavoro del gruppo informale, che tutti i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di numerosi emendamenti proprio per evitare modifiche puramente letterali del testo formulato dal Senato. Nel corso della sospensione dei lavori relativi a questo testo, abbiamo sviscerato i diversi problemi e raggiunto un accordo al fine di andare ad una rapida votazione. In tal modo, è stata enucleata una decina di emendamenti dal pacchetto iniziale.

ANTONIO MAZZONE. Personalmente sarei favorevole a un proseguimento dei lavori in quanto, avendo partecipato al lavoro del gruppo informale, ho avuto modo di constatare una sostanziale riduzione del numero degli emendamenti. Tuttavia mi rendo conto che il Governo avrebbe bisogno di un momento di riflessione al fine di esaminare le modifiche proposte. Inviterei, pertanto, ad aggiornare la seduta alle 15.

PRESIDENTE. La proposta — peraltro non formalizzata — del relatore è nel senso non di un aggiornamento ma di un rinvio del dibattito alla prossima settimana, al fine di favorire un maggiore approfondimento dei problemi relativi agli emendamenti; in tal modo, egli nutre la speranza di sfoltirne il numero e di procedere più rapidamente nel lavoro della Commissione. Ho, tuttavia, l'impressione che la maggioranza sia favorevole ad un proseguimento dei nostri lavori; aggiungo che riterrei opportuno continuare quantomeno fino all'approvazione dell'articolo 2. Credo, pertanto, che possiamo proseguire nel nostro dibattito.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Signor presidente, comunico che ritirerò i subemendamenti da me presentati.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 1., dirò brevemente che esso sostituisce il primo comma dell'articolo 2 al fine di risolvere una serie di problemi che, a nostro avviso, non erano affrontati chiaramente nel testo proposto dal Senato. Esso comporta una modificazione della data prevista dal 30 aprile al 31 dicembre 1983. Durante la discussione generale abbiamo esplicitato il senso di tale modifica; essa tende a consentire che quanti si trovano in una posizione precaria e tuttavia godono dei requisiti previsti dalla legge per l'ammissione al concorso, siano inclusi nella graduatoria. Si tratta di personale, che opera spesso in condizioni di sfruttamento per quanto riguarda il rapporto di lavoro e che, tuttavia, ha contribuito in maniera rilevante al funzionamento del nuovo servizio sanitario nazionale. Coloro che osservano un orario di servizio non inferiore a 28 ore settimanali risultano essere, secondo i dati forniti dal Ministero della sanità al 31 dicembre 1983, pari a circa 3500 unità. Il loro inquadramento diretto nei ruoli viene da noi giudicato come un atto indispensabile di giustizia. Tuttavia, avendo concordato in sede di gruppo di lavoro informale circa la priorità di alcuni emendamenti che chiariscono il senso della modifica da noi proposta, al fine di rendere rapido l'iter di questo provvedimento, dichiaro di ritirare anche l'emendamento 2. 1.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Devo dire, telegraficamente, che ritengo avventuroso il percorso che si sta seguendo nell'esame degli emendamenti. So che il regolamento consente di chiarire i motivi del ritiro di un emendamento, ma voglio far presente che anche per ragioni di carattere « fisico » (abbiamo concluso la seduta dell'Assemblea ieri sera alle 9, abbiamo ripreso la seduta di Commissione questa mattina alle 9), non ritengo si possa abusare della nostra salute e della nostra disponibilità. Pertanto, o prevedia-

mo una rapida conclusione dei lavori accelerando al massimo la procedura, per esempio rinunciando senza ulteriori dichiarazioni agli emendamenti (anche se, ripeto, so che il regolamento consente di intervenire) e andando avanti per un'altra ora, o un'ora e mezzo al massimo, o altrimenti devo dire che il relatore non è disponibile a rimanere ulteriormente in seduta. In tal caso dovrei chiedere al presidente di sostituirmi, in quanto non intendo, per cose molte incerte nell'*an* e nel *quantum*, logorare il mio sistema nervoso oltre i limiti del consentito e del doveroso.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Scaglione; naturalmente non posso imporre che il ritiro degli emendamenti avvenga senza spiegarne le motivazioni, ma pregherei i colleghi di tenere presenti le osservazioni del relatore che, ripeto, mira a snellire l'andamento dei lavori della nostra Commissione per poter procedere quanto più sollecitamente è possibile.

Il relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, al primo rigo, sopprimere le parole « al quale non si applicano le norme di cui al precedente articolo e ».

2. 24.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Falcier, Guerzoni, Curci, d'Aquino e Benevelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, seconda riga, sostituire le parole: « al precedente articolo » con le parole: « ai precedenti articoli ».

2. 32.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole in quanto la modifica prevista in questo emendamento si è resa necessaria in seguito all'approvazione dell'articolo 1-bis.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1984

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole a questo emendamento per le medesime ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Falcier ed altri 2. 32, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Falcier, Guerzoni, d'Aquino, Curci e Benevelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terza riga, sostituire la parola: « regolamentare » con la parola: « regolarmente ».

2. 33.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole in quanto si tratta di un *lapsus* contenuto nel testo che viene corretto con questo emendamento.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi dichiaro favorevole per le stesse ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Falcier ed altri 2. 33, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Falcier, Guerzoni, d'Aquino, Curci e Benevelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, quarta riga, sostituire le parole: « 30 aprile 1983 » con le seguenti: « 31 dicembre 1983 ».

2. 34.

Questo emendamento è identico allo emendamento 2. 2 presentato dagli onorevoli Del Mese, Rinaldi e Curci, e all'emendamento 2. 3, presentato dall'onorevole Falcier.

ANTONIO VENTRE. Signor Presidente, poiché debbo votare e il voto dovrebbe rappresentare la decisione di una testa

che pensa piuttosto che quella di una mano che si alza, e avvertendo la responsabilità di quello che sta per essere votato, domando — con tutto il rispetto per il lavoro svolto dal comitato informale e per i rappresentanti di ogni gruppo — se non si stia ripetendo in quest'aula ciò che è avvenuto in occasione della votazione della legge n. 180 (relativa all'abolizione dei manicomi) quando, con grande fretteolosità, si decise tutto in dieci minuti. Prendo lo spunto da ciò che prima ha detto il mio capogruppo, la collega Garavaglia: se votiamo in funzione di ciò che ci aspetta all'esterno, allora domando...

PRESIDENTE. Onorevole Ventre, deve dichiarare il suo voto.

ANTONIO VENTRE. Credo di non poter essere messo nella necessità di dovermi astenere, perché in tal caso, nel momento in cui non parteciperei al voto, potendo anche condividere quello che si decide, credo che la mia astensione costituirebbe un tradimento anche rispetto a quelle che potrebbero essere le mie scelte successive. Condivido ciò che l'onorevole Scaglione ha affermato richiamandosi, con senso di responsabilità, a « esigenze fisiche » e aggiungo che occorre avere consapevolezza di ciò che si va a votare. Al di là di ciò che si può pensare all'esterno, o di quello che viene verbalizzato, si ha il dovere verso se stessi di rendersi conto di quello che si vuole.

PRESIDENTE. Onorevole Ventre, concluda.

ANTONIO VENTRE. Concludo astenendomi.

LUCIANO GUERZONI. Desidero solo dire che questo emendamento « sintonizza » l'articolo 2 con l'articolo 1.

SAVERIO D'AQUINO. Signor Presidente, prendo la parola in quanto ho l'impressione che continuando in questo modo, senza poter approfondire, da parte di alcuni colleghi, il contenuto degli emenda-

menti, mi pare che ne derivino astensioni che potrebbero essere estemporanee. Mi pare che potremmo andare incontro, in queste condizioni, a situazioni che non configurano gli effettivi intendimenti della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole d'Aquino, avevamo stabilito di procedere fin quando è possibile; se necessario riprenderemo in esame la situazione.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Intervengo per dichiarazione di voto, ma anche per dire che non mi vergogno di cambiare idea, perché la pervicacia a tutti i costi è stupidità, come diceva un grande.

Vorrei esprimere il voto di tutto il gruppo della democrazia cristiana; non lo posso fare, perché un mio collega ha dichiarato di astenersi, mentre io voterò contro l'emendamento, in quanto in esso si parla dei convenzionati, e cioè di operatori che, per legge, non dovevano avere più spazio nel servizio sanitario nazionale. Questo Parlamento continua a legiferare, riversando la colpa di quello che poi accade di volta in volta su altri livelli istituzionali. Non è colpa degli operatori se non sono stati assunti, né delle USL se non hanno fatto i concorsi, né di alcuno se non si rispetta la legge. Il legislatore però, con la copertura morale di essere innovatore legislativo, non può rendere tutto lecito *ex post*. Inoltre, il problema della data non è irrilevante sotto il profilo economico-finanziario (infatti, l'emendamento, in caso di approvazione, dovrà essere trasmesso alla V Commissione bilancio), per cui invito i colleghi a riflettere. Non è semplicemente un adeguamento; sono condizioni oggettivamente diverse anche come prestazioni d'opera.

Il Governo non può essere d'accordo sull'emendamento, per cui la maggioranza deve pensare politicamente alla responsabilità che si assumerebbe nell'adottare un atteggiamento diverso. Se ampliamo la sanatoria, demagogicamente faremo una bella figura, ma il provvedimento non denterà mai legge dello Stato e le nostre

responsabilità nei confronti del servizio sanitario nazionale saranno ben pesanti.

ANTONIO MAZZONE. Ritenevo che la *ratio* della data del 30 aprile 1983 derivasse dal divieto posto dalla legge a stipulare qualsiasi tipo di convenzione dopo tale data.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Dove sta scritto?

ANTONIO MAZZONE. Dico questo, perché in sede di discussione sulle linee generali avevo chiesto per quale motivo all'articolo 1 si prevedeva la data del 31 dicembre 1983, mentre all'articolo 2 quella del 30 aprile 1983, e il Governo mi ha risposto che al 30 aprile 1983 la legge vietava qualsiasi tipo di convenzione.

Ora, di fronte a questo emendamento, vorrei nuovamente chiedere al Governo se esistono altre convenzioni dopo il 30 aprile 1983. In caso affermativo, chi stabilisce che sono del 31 dicembre 1983 e perché la data non viene adeguata al 30 giugno 1984?

Pongo queste domande, perché vorrei cercare di capire lo spirito dell'emendamento.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Con molta calma cerchiamo d'intenderci. Se abbiamo buona volontà, può darsi che troviamo un'intesa. Se il Governo, o chi per lui, dicesse che lo sbarramento al 30 aprile 1983 è legato al tale decreto o alla tale legge, saremmo d'accordo. Quando abbiamo approvato il decreto di proroga, sono intervenuta proprio sulla questione delle date. Allora lo sbarramento di legge, totale e generale, dopo il quale non si poteva nel modo più assoluto avere un rapporto di consulenza e professionale, perché la legge lo vietava tassativamente, era al 1° gennaio 1984. La data del 30 aprile non ha alcun riferimento di legge. Preciso questo per ragioni di obiettività, poi credo che i convenzionati fra il 30 aprile e il 31 dicembre 1983 non siano tanti. Se il Governo ha detto che erano 3.400 in tutto al 31 dicembre 1983,

il numero è quello. Ho cercato in tutti i decreti e nelle leggi finanziarie il riferimento del 30 aprile, ma non l'ho trovato. Io ed altri colleghi ci siamo preoccupati di essere corretti. Non vogliamo coprire le illegittimità. Infatti, nessuno intende riconoscere convenzioni fatte, eventualmente, al 1° gennaio 1984: siamo i primi a dire che sono illegittime.

In conclusione, siccome non esiste un riferimento di legge al 30 aprile, ma al 31 dicembre 1983, è quest'ultima la data che dobbiamo stabilire per ragioni di coerenza.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Innanzitutto faccio presente che l'emendamento, nel caso in cui venga approvato, dovrà essere trasmesso alla V Commissione bilancio, perché amplia la platea degli aventi diritto alla sanatoria, e quindi determina un aggravio di spesa.

Poi esprimo forti perplessità sulla possibilità di votare l'emendamento, perché la data del 30 aprile 1983, stabilita nel disegno di legge, corrisponde esattamente a quella di entrata in vigore della legge finanziaria n. 130 del 1983 che, all'articolo 9, prevede il divieto di qualunque assunzione, anche temporanea, con alcune deroghe, per le quali è prevista una particolare procedura. Siccome non mi risulta che nel settore siano state concesse deroghe, evidentemente lo spostamento della data al 31 dicembre 1983 rappresenterebbe una violazione dell'articolo 9 della legge finanziaria.

LUCIANO GUERZONI. È stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Inoltre, si tratta di assunzione di personale fatta in termini non formali.

Pertanto, esprimo il mio parere contrario sull'emendamento, pur rendendomi conto che gli spostamenti della data di entrata in vigore della sanatoria e di quella dell'articolo 1 pongono problemi di equità anche per quanto riguarda il personale convenzionato, larga parte del qua-

le ha assolto compiti essenziali all'interno delle USL.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il relatore ha esposto in maniera ineccepibile le ragioni per cui l'emendamento non può essere accolto. Richiamo l'attenzione della Commissione anche sul primo comma dell'articolo 2, là dove si parla di « deliberazione regolamentare esecutiva », dizione che viene richiamata nel quarto comma. Per le ragioni addotte dal relatore le deliberazioni adottate dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria del 1983 non possono essere regolarmente esecutive. Questo problema emergerà nel momento in cui si dovrà procedere alla individuazione del personale titolare dei diritti previsti dall'articolo 2. Aggiungo che il Governo ha sempre interpretato il divieto dell'articolo 9 della legge n. 130 del 1983 come estensibile anche alle convenzioni, proprio perché le regioni, dopo la sentenza della Corte costituzionale, hanno continuato ad instaurare rapporti convenzionali. Per evitare che avvenissero assunzioni illegittime, il Governo ha ritenuto di riproporre, attraverso il decreto-legge n. 747 del 1983, seguito dalla legge n. 18 del 1984, il divieto esplicito di instaurare rapporti convenzionali, prevedendo altresì la nullità degli atti e la responsabilità degli amministratori.

Onorevoli colleghi, le deliberazioni adottate nel secondo semestre 1983 e nel 1984 non possono essere regolarmente esecutive perché violano la legge.

Aggiungo una considerazione: ove la Commissione ritenesse di dover introdurre soluzioni alternative che stravolgersero le previsioni finanziarie, determinando mutamenti del provvedimento tali da comportare conseguenze importanti sul versante delle implicazioni finanziarie e su quello della salute pubblica, il Governo potrebbe venire a trovarsi nella condizione di dover valutare l'opportunità di una rimessione in aula del provvedimento.

Per tali ragioni, associandomi alle considerazioni del relatore, esprimo il pa-

rere contrario del Governo sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Falcier ed altri 2. 34, identico agli emendamenti 2. 2 e 2. 3, contrari il relatore e Governo.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali e alla V Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Passiamo all'emendamento 2. 23.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Falcier, d'Aquino, Guerzoni e Benevelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, quinta riga, sostituire la parola: anche con le seguenti: compreso quello.

2. 35.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Falcier ed altri, 2. 35, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento testé approvato per il prescritto parere.

Gli onorevoli Falcier, Guerzoni, Benevelli, D'Aquino e Curci hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sesta riga, sostituire la parola: convenzionato con le seguenti: convenzionale anche.

2. 36.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi dichiaro favorevole.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Falcier ed altri 2. 36, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento testé approvato per il prescritto parere.

Il successivo emendamento 2. 25 si intende assorbito.

Passiamo all'emendamento 2. 4.

LUCIANO FALCIER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2. 5.

LUCIANO FALCIER. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento 2. 26:

Al primo comma, dopo le parole: concorso riservato, aggiungere le parole: per soli titoli.

2. 26.

Comunico che l'emendamento 2. 26 è di tenore identico al successivo emendamento Giovagnoli ed altri 2. 19.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'approvazione di questo emendamento porrebbe seri problemi in materia di inquadramento del personale interessato. Per tale ragione il Governo esprime parere contrario all'emendamento in esame.

DANILO POGGIOLINI. Il gruppo repubblicano voterà contro l'emendamento del relatore 2. 26, identico all'emendamento Giovagnoli Sposetti ed altri 2. 19.

ANTONIO MAZZONE. Gli emendamenti oggi al nostro esame sono stati concordati da tutte le forze politiche, ma ora mi trovo di fronte l'emendamento 2. 26 che fa riferimento ai concorsi riservati per soli titoli, travisando così il senso dell'emendamento Falcier ed altri 2. 37 sul quale si era giunti invece ad un accordo.

Per questi motivi il gruppo del MSI-destra nazionale annuncia il proprio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2. 26, identico all'emendamento Giovagnoli Sposetti ed altri 2. 19, contrario il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento testé approvato per il prescritto parere.

Gli onorevoli Del Mese, Rinaldi e Curci hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità *aggiungere le parole:* anteriore al 31 dicembre 1983.

2. 6.

PAOLO DEL MESE. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovagnoli e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

I concorsi riservati per titoli di cui al comma precedente sono espletati dai comitati di gestione delle USL.

2. 21.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Mi riservo di proporre questa modifica in sede di esame dell'articolo 8, relativo alle procedure concorsuali. Ritiro quindi l'emendamento 2. 21.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Gelli, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Calonaci, Di Giovanni, Pastore, Benevelli, Ceci Bonifazi e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento 2. 7, identico all'emendamento 2. 8, presentato dagli onorevoli Del Mese, Rinaldi e Curci:

Sopprimere il secondo comma.

2. 7.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Lo ritiro.

PAOLO DEL MESE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2. 8.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Del Mese, Rinaldi e Curci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Per gli adempimenti di cui al primo comma sono riservati i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1.

In mancanza di posti disponibili, le Unità sanitarie locali istituiscono i relativi posti necessari al completo inquadramento degli aventi diritto.

2. 9.

PAOLO DEL MESE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovagnoli, Palopoli, Gelli, Mainardi, Montanari, Calonaci, Di Giovanni, Pastore, Benevelli, Ceci e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: Per i concorsi *con le parole:* per l'inquadramento.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Signor presidente, l'emendamento 2. 10 era collegato alla normativa concernente l'immissione diretta in ruolo. Per questo motivo lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Falcier, Curci, d'Aquino, Benevelli e Guerzoni hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo la parola: concorsi, aggiungere la seguente: riservati.

2. 37.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Falcier ed altri, 2. 37, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento testé approvato per il prescritto parere.

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: sono riservati, con le seguenti: si computano anche.

2. 27.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 2. 27, favorevole il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento testé approvato per il prescritto parere.

Il relatore onorevole Scaglione ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: piante organiche provvisorie, aggiungere le parole: o definitive.

2. 28.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 2. 28.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento testé approvato per il prescritto parere.

Gli onorevoli Falcier, Guerzoni, Benevelli, d'Aquino e Curci hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, righe quinta e sesta, sostituire le parole: al precedente articolo 1, con le seguenti: ai precedenti articoli 1 e 1-bis.

2. 38.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Trattandosi di una correzione formale, sono favorevole all'emendamento.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Falcier ed altri 2. 38, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento testé approvato per il prescritto parere.

Gli onorevoli Falcier, Guerzoni, Benevelli, Curci e d'Aquino hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, ottava riga, dopo la parola: instaurati, aggiungere la seguente: anche.

2. 39.

DANILO POGGIOLINI. Sono contrario all'emendamento, perché con questo « anche » limita il significato delle parole pre-

cedenti nel senso che si obbligano in pratica le USL ad allargare le piante organiche fino al punto da inserire tutti i convenzionati esistenti. Inoltre verremmo a trovarci di fronte ad un enorme aumento della spesa dovuto all'inclusione di un numero incalcolabile di sanandi.

ANTONIO MAZZONE. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale è contrario all'emendamento.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Signor Presidente, il relatore si rimette alla Commissione.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per le considerazioni svolte a proposito degli emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 2, il Governo è contrario all'emendamento Falcier.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Falcier ed altri 2. 39, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo si è dichiarato contrario.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento testè approvato per il prescritto parere.

Gli onorevoli Giovagnoli, Palopoli, Gelli, Mainardi, Montanari, Calonaci, Di Giovanni, Pastore, Benevelli, Ceci e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del terzo comma aggiungere: e quelli instaurati ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.

2. 11.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guerzoni, Falcier, Benevelli, Curci e d'Aquino hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire la parola: regolamentare, con la parola: regolarmente.

2. 40.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Sono favorevole.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 40, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Palopoli, Guerzoni e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

L'ultimo periodo del quarto comma: Il requisito relativo al limite di età... n. 761 è sostituito dal seguente: Il personale di cui al presente articolo è esonerato dal requisito del limite di età.

2. 22.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: dell'adozione della predetta deliberazione con le parole: della deliberazione regolarmente esecutiva.

2. 29.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scaglione 2. 29, accettato dal Governo.

(È respinto).

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1976, n. 761 con le seguenti: fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. 30.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accoglie l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Scaglione 2. 30, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento testé approvato per il prescritto parere.

Gli onorevoli Giovagnoli e Benevelli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale non di ruolo assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, che alla data del 30 giugno 1984 è in servizio presso le unità sanitarie locali.

2. 20.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Falcier, Guerzoni, Benevelli, Curci e D'Aquino

hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: presti la propria opera, da almeno un anno, con le seguenti: prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 41.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Il relatore si rimette alla Commissione.

CARLO ROMEI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2. 41, per il quale il relatore e il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali e alla V Commissione bilancio, l'emendamento testé approvato per il prescritto parere.

Avverto che sono conseguentemente assorbiti i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, quinto rigo, sostituire le parole: da almeno un anno alla data del 31 dicembre 1983 con le parole: al 31 aprile 1983.

2. 31.

RELATORE

All'articolo 2, quinto comma, sopprimere le parole: da almeno un anno.

2. 12.

FALCIER.

Al quinto comma sopprimere le parole: da almeno un anno.

2. 13.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI, GELLI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, CALONACI, DI GIOVANNI, PASTORE, BENEVELLI, CECI BONIFAZI, TAGLIABUE.

All'articolo 2, quinto comma, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 1983 con le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 14.

MAZZONE, MUSCARDINI PALLI,
DEL DONNO.

Gli onorevoli Giovagnoli, Palopoli, Gelli, Mainardi, Montanari, Calonaci, Di Giovanni, Pastore, Tagliabue e Ceci hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma dopo le parole: dal quarto comma aggiungere: e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, osservi un orario di servizio non inferiore alle 28 ore settimanali.

2. 15.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma sostituire le parole: e 7 con le parole: 7 e 8.

2. 16.

LUCIANO FALCIER. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Del Mese, Rinaldi e Curci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

2. 17.

PAOLO DEL MESE. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Gelli, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Calonaci, Di Giovanni, Pastore, Benevelli, Tagliabue e Ceci Bonifazi hanno presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma sostituire le parole: fino all'espletamento dei concorsi riservati con le parole: fino all'inquadramento in ruolo.

2. 18.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 2 non può essere votato in quanto, come per l'articolo 1, dobbiamo attendere i necessari pareri dalle Commissioni I e V. Nell'impossibilità di proseguire nei nostri lavori e dato che la prossima settimana è l'ultima prima delle ferie natalizie, propongo che essa sia completamente dedicata al provvedimento di sanatoria. In quella settimana terremo una seduta dell'Ufficio di presidenza al fine di programmare l'attività nel periodo successivo alle ferie. Rinvio pertanto il seguito dell'esame alle giornate di mercoledì e giovedì della prossima settimana.

La seduta termina alle 14,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
